Supplemento ordinario n. 6 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 8 del 12 gennaio 1953

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 12 gennaio 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2898.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Morelli Giovanni fu Quintilio, in comune di Morlupo (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952,, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Morelli Giovanni fu Quitilio, per i terreni ricadenti nel comune di Morlupo (provincia di Roma);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Morelli Giovanni fu Quintilio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Morlupo (provincia di Roma), per una superficie di ettari 66.65.28, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, *foglio n.* 156. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Morelli Giovanni di Quintilio, in comune di Morlupo (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 888 (*N. C.*)					
Monte Ruali	20	28	—	Uliveto	II	5	49	60	3.847,20
Varioso	19	120 p	—	Id.	I	4	85	08	4.608,24
Monte Ruali	20	29	—	Bosco ceduo	IV	0	24	70	18,52
Prevignano	20	62	—	Seminativo	IV	9	69	40	1.308,69
Id	20	63	—	Fabbricato rurale	—	0	10	40	—
Id	20	64	—	Pascolo cespugliato	I	4	55	20	318,64
Id	23	1	—	Seminativo	II	2	61	50	915 25
Id	23	2	—	Bosco ceduo	IV	1	49	70	112 28
Id	23	3	—	Pascolo	unica	3	20	90	352 99
Id	23	4	—	Bosco ceduo	IV	0	31	50	[illegible]3,62
Id	23	36	—	Seminativo	III	3	36	90	774 87
Id.	23	37	—	Id.	I	7	28	20	4.187 15
Id.	23	38	—	Bosco ceduo	IV	1	10	10	82 58
Id.	23	42	—	Seminativo	III	22	32	10	5.133,83
				Totali		66	65	28	21.683,86

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Prevignano » confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso dei « Concalli »;
Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso « Prevignano » e con la strada comunale di « Cento Viole »;
Sud-ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento in località « Varioso » confinante:

Nord-est: con il limite di proprietà;
Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 120 (foglio 19), la cui parte sud è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo;
Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.720.690,70 (duemilionisettecentoventimilaseicentonovanta e cent. 70) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2899.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ortensi Geltrude fu Antonio, in comune di Ischia di Castro (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952,, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ortensi Geltrude fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Ischia di Castro (provincia di Viterbo);

Viste le deliberazioni 18 ottobre 1951, n. 2338 e 27 marzo 1952, n. 2472, della Commissione censuaria centrale, relative ai ricorsi prodotti dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ortensi Geltrude fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ischia di Castro (provincia di Viterbo), per un superficie di ettari 77.07.71, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, *foglio n.* 158. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ortensi Geltrude fu Antonio, in comune di Ischia di Castro (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 1948 (V. C.)									
Caldarella	XI	23	B	Seminativo	—	21	88	00	3.544 56
Id.	XI	23	C	Id.	—	0	80	00	129 60
Id.	XI	23	B 1	Id.	—	0	52	50	51 01
Id.	XI	26	B 3	Id.	—	0	03	90	3 78
Calandrella	XI	27	1	Id.	—	0	86	30	83 88
Id.	XI	27	3	Id.	—	0	09	00	8 75
Id.	XI	29	B	Id.	—	0	03	00	2 92
Id.	XI	30	B	Id.	—	5	61	50	545 79
Id.	XI	31	—	Id.	—	1	13	00	183 06
Id.	XI	32	—	Id.	—	35	62	00	3.462 26
Id.	XI	34	2	Id.	—	0	19	50	18,97

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 1948 (*V. C.*)					
Calderella	XI	48 p	—	Bosco ceduo	—	9	26	01	1.000,09
Id.	XI	51	—	Id.	—	0	01	00	1,62
Id.	XI	49	—	Id.	—	0	90	00	97,20
Id.	XI	50	—	Id.	—	0	12	00	4.75
				Totali		77	07	71	9.138,24

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2338 del 18 ottobre 1951 e 2472 del 27 marzo 1952 della Commissione censuaria centrale, ad ettari 77.07.71 e ad un reddito dominicale di L. 21.127,37 (ventunomilacentoventisette e cent. 37).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Cardarello », distinto a vecchio catasto alla Sezione XI, confina:

Nord: con il fosso della Valpescata, con la linea del frazionamento operato sulla particella 48, la cui parte est è compresa nei terreni costituenti il « terzo residuo » e con parte del limite sud della medesima particella;

Nord-est: con il limite di proprietà;

Sud-est: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte, con la strada che conduce a Ischia e con un affluente del fosso della Valpescata.

L'indennità di espropriazione è di L. 3.482.297,72 (tremilioniquattrocentottantaduemiladuecentonovantasette e cent. 72) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2900.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ortensi Geltrude fu Antonio, in comune di Farnese (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952,, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ortensi Geltrude fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Farnese (provincia di Viterbo);

Viste le deliberazioni 18 ottobre 1951, n. 2338 e 27 marzo 1952, n. 2472, della Commissione censuaria centrale, relative ai ricorsi prodotti dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nei piani particolareggiati di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ortensi Geltrude fu Antonio, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Farnese (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 179.19.20, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 65, *foglio n.* 157. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ortensi Geltrude fu Antonio, in comune di Farnese (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi *12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841* e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1431 (*V. C.*)					
Bagino	III	31	—	Prato	—	0	16	40	49,36
Id.	III	33	—	Id.	—	0	03	00	12,67
Id.	III	34	—	Id.	—	0	34	30	143,96
Id.	III	36	—	Id.	—	0	34	20	169,78
Id.	III	37	—	Id.	—	0	03	80	7,88
Valle Intoppa	III	123	—	Seminativo	—	0	51	20	49,79
Fontanaccia	III	124	—	Bosco ceduo	—	3	05	70	110.05
Id.	III	125	—	Seminativo	—	1	05	20	170 42
Id.	III	126	—	Id.	—	0	20	80	33 70
Id.	III	128	—	Bosco ceduo	—	4	63	20	233 46
Id.	III	129	—	Seminativo	—	0	56	80	92 02
Id.	III	112	—	Id.	—	1	68	70	273,28
Id.	III	236	—	Id.	—	1	00	00	162 —
Id.	III	234	—	Bosco ceduo	—	0	47	60	17,14
Id.	III	237	—	Seminativo	—	0	62	40	101,09
Id.	III	238	—	Bosco ceduo	—	7	73	50	278.46
Id.	III	239	—	Id.	—	6	75	00	340,20
Id.	III	455	—	Seminativo	—	0	21	00	13,79
Id.	III	127	1	Bosco ceduo	—	7	84	80	282,53
Id.	III	130	1	Seminativo	—	2	18	70	354.28
Pian di Sala	III	226	1	Bosco ceduo	—	0	30	20	10 87
Id.	III	226	3	Id.	—	14	31	20	515 23
Id.	III	233	1	Id.	—	1	79	50	290 81
Fontanaccia	III	235	1	Seminativo	—	2	45	40	397 55
Id.	III	113	—	Id.	—	7	44	00	1.205 23
Id.	III	114	—	Bosco ceduo	—	1	42	50	51,30
Ponton delle Marcie	III	115	—	Id.	—	2	20	00	79,20
Id.	III	116	1	Seminativo	—	10	72	00	1.736,64
Id.	III	116	2	Id.	—	10	26	50	1.660.39
Id.	III	116	3	Id.	—	7	88	50	1.277,35
Id.	III	117	—	Bosco ceduo	—	0	18	00	6,48
Id.	III	118	—	Id.	—	2	06	50	74,34
Valle Intoppa	III	119	1	Seminativo	—	1	68	30	272,63
Id.	III	119	2	Id.	—	1	89	70	307,33
Id.	III	120	—	Bosco ceduo	—	0	09	40	3,38
Id.	III	121	—	Id.	—	1	37	40	49,46
Id.	III	122	—	Id.	—	0	64	30	23,15
Chiusa di Scaglione	III	66	1	Prato	—	1	15	70	666,43
Id.	III	66	2	Id.	—	2	76	40	1.592,06
Id.	III	66	3	Id.	—	1	05	50	307,66
Id.	III	67	—	Bosco ceduo	—	0	41	30	14,87
Id.	III	68	1	Seminativo	—	0	60	50	58,82
Id.	III	68	2	Id.	—	17	38	00	2.815,56
Id.	III	68	3	Id.	—	1	35	00	131,22
Id.	III	68	4	Id.	—	3	74	50	606,71
Id.	III	69	—	Bosco ceduo	—	1	83	00	92,23
Id.	III	70	—	Id.	—	0	23	00	8,28
Id.	III	71	—	Id.	—	0	67	20	24,19
Id.	III	72	—	Id.	—	0	70	80	25,49

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 1431 (*V. C.*)					
Ponte dei Prati	III	19	—	Prato	—	0	53	50	43,31
Id.	III	24	—	Id.	—	0	60	50	250,52
Campo Carcano	III	15b	—	Seminativo	—	2	68	70	258,77
Ai Prati	III	160	—	Id.	—	0	52	80	48.89
Id.	III	163	—	Prato	—	0	75	00	316,12
Id.	III	164	—	Id.	—	0	18	30	77,15
Id.	III	184	—	Id.	—	0	41	70	175 —
Id.	III	186	—	Id.	—	0	29	60	124,78
Id.	III	187	—	Id.	—	0	40	00	168,88
Serrone	III	188	1	Id.	—	0	41	00	172,80
Id.	III	188	2	Id.	—	0	26	20	110,45
Id.	III	190( )	—	Id.	—	0	21	60	91,19
Id.	III	471	511(r)	Id.	—	0	01	10	4,57
Id.	III	471( )	—	Id.	—	0	21	20	87,80
Campo del Carco	III	179	1	Id.	—	0	60	00	124,31
Id.	III	179	2	Id.	—	0	21	40	44,35
Id.	III	179	3	Id.	—	0	29	40	123,91
La Valle Cupa	III	143	—	Seminativo	—	2	25	40	229 —
Serrone	III	190	510	Prato	—	0	18	00	75,28
La Valle Cupa	III	145	—	Bosco ceduo	—	0	21	20	11,30
Id.	III	146	—	Seminativo	—	0	29	10	28,04
Castellaccio	III	211	1	Id.	—	3	07	40	274,46
Id.	III	211	2	Id.	—	2	98	30	287,28
Id.	III	214	—	Id.	—	0	08	40	8,57
Id.	III	215	—	Bosco ceduo	—	0	20	50	2,84
Fosso Faggetta	III	275	—	Seminativo	—	0	66	80	64,33
Id.	III	276	—	Id.	—	0	40	70	39,20
Valle Lunga	III	256	—	Id.	—	1	78	00	182,02
Id.	III	479	—	Id.	—	0	97	00	46,48
Id.	III	480	—	Bosco ceduo	—	0	84	00	17,71
Piano Monte	III	332	—	Seminativo	—	2	41	70	215,82
Id.	III	359	—	Id.	—	3	64	00	301,64
Pian Conce	V	147	—	Id.	—	0	64	00	124,42
Id.	V	117	—	Id.	—	0	38	00	61,56
Fabbriciano	III	306	—	Id.	—	1	08	50	110,23
Sotto Ripe	III	320	—	Id.	—	0	54	20	58,18
Id.	III	467	—	Id.	—	0	56	00	56,92
Valle Doganina	III	310	1	Id.	—	1	34	70	136,84
Id.	III	310	2	Id.	—	1	90	00	203,83
Majolo	III	292	—	Id	—	0	85	20	82,08
Pian Conce	III	393	—	Id	—	0	37	50	60,73
Varnaje	II	203	—	Bosco ceduo	—	0	13	20	4,75
Id.	II	204	—	Pascolo olivato	—	0	77	00	257,79
Id.	II	185	1	Vigna	—	0	49	20	327,67
Id.	II	185	2	Id.	—	0	15	00	99,90
Id.	II	186	—	Pascolo olivato	—	0	11	80	39,49
Id.	II	528	—	Vigna	—	0	16	80	163,30
Id.	II	529	—	Pascolo olivato	—	0	09	30	17,06
Castellaccio	III	216	—	Bosco ceduo	—	0	14	30	1,98
Varnaje	II	530	—	Pascolo olivato	—	0	28	20	147,20
Id.	II	581	A	Vigna	—	0	10	40	69,26
Id.	II	581(R)	—	Id.	—	0	21	20	141,19
Id.	II	5 2	2 r	Pascolo olivato	—	0	73	20	553,39
Id.	II	582	2 B	Id.	—	0	11	50	60,01
Id.	II	582	1	Id.	—	0	95	30	144,47
Guado Famesano	IV	116	—	Canneto	—	0	24	20	217,80
Id.	IV	117	—	Bosco ceduo	—	0	07	40	2,66
				Totali		179	19	20	24.3[illegible]0,25

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2338 in data 18 ottobre 1951 e n. 2472 in data 27 marzo 1952 ad ettari 179.19.20 e ad un reddito dominicale di L. 37.888,50 (trentasettemilaottocentottantotto e cent. 50).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Fontanaccia » e « Chiusa di Scaglione » confina:

Nord-est: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Ragaiano;

Sud e *ovest*: con il limite di proprietà.

Si espropriano inoltre le seguenti particelle situate a ovest e sud dell'accorpamento descritto:

Sezione III particelle numeri 393, 310/2, 310/1, 467, 320, 306, 480, 479, 256, 292, 359, 275, 216, 211/2, 276, 215, 214, 211/1, 332, 146, 145, 143, 155, 160, 190 (r), 190/510, 471 (r), 188/1, 188/2, 186, 187, 179/1, 179/2, 179/3, 184, 163, 164, 19, 24, 31, 33, 34, 36 e 37;

Sezione V particelle numeri 147 e 117;

Sezione II particelle numeri 203, 204, 185/1, 185/2. 186, 528, 529, 580, 581/A, 581(r), 582/2(r), 582/2/B e 582/1;

Sezione IV particelle numeri 116 e 117.

L'indennità di espropriazione è di L. 9.594.589,54 (novemilionicinquecentonovantaquattromilacinquecentottantanove e cent. 54) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. **2901.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Peruzzi Aldo fu Pietro Secondo, in comune di Tuscania (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Peruzzi Aldo fu Pietro Secondo, per i terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Peruzzi Aldo fu Pietro Secondo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 28.51.22, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 65, *foglio n.* 159. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Peruzzi Aldo fu Pietro Secondo, in comune di Tuscania (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1773/3320 (*V. C.*)					
Polledrara	XIV	22	d	Bosco ceduo	—	7	73	30	473,26
Id.	XIV	25	—	Pascolo	—	1	78	30	83,45
Fosso Secco	XIV	17	4 (p)	Seminativo	—	11	60	30	2.255,62
Polledrara	XIV	26 (p)	—	Pascolo	—	1	41	44	66,19
Fosso Secco	XIV	17	1d (p)	Seminativo	—	5	97	88	1.162.28
				Totali		28	51	22	4.040,80

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Pian di Vico », distinto a vecchio catasto alla Sezione XIV, confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 17/1d la cui parte est rimane alla ditta, con parte del limite ovest di detta particella, con la linea del frazionamento operato nuovamente sulla particella 17/1d, la cui parte est rimane alla ditta;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 17/1d 26 e 17/4 le cui parti sud rimangono alla ditta;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso dell'Arrone.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.566.831,10 (unmilionecinquecentosessantaseimilaottocentotrentuno e cent. 10) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2902.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Peruzzi Augusto fu Pietro Secondo, in comune di Tuscania (Viterbo)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Peruzzi Augusto fu Pietro Secondo, per i terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Peruzzi Augusto fu Pietro Secondo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provicia di Viterbo), per una superficie di ettari 24.07.13 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 65, *foglio n.* 160. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Peruzzi Augusto fu Pietro Secondo, in comune di Tuscania (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1773/3318 (*V. C.*)					
Fontana Rota	XIV	16	B	Bosco ceduo	—	3	50	00	315 —
Polledrara	XIV	22	B	Id.	—	1	10	00	67,32
Id.	XIV	21	—	Id.	—	0	77	50	69,73
Fosso Secco	XIV	17	1B (p)	Seminativo	—	18	69	63	3.634,56
				Totali		24	07	13	4.086,61

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Pian di Vico » distinto a vecchio catasto alla Sezione XIV, confina:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 17/I/B, la cui parte est rimane alla ditta;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Arrone.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.543.151,20 (unmilionecinquecentoquarantatremilacentocinquantuno e cent. 20) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2903.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Peruzzi Pierino fu Pietro Secondo, in comune di Tuscania (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Peruzzi Pierino fu Pietro Secondo, per i terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo);

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Peruzzi Pierino fu Pietro Secondo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 18.87.65, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel presente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, *foglio n.* 161. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Peruzzi Pierino fu Pietro Secondo, in comune di Tuscania (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 1773/3319 (*V C.*)									
Pontoni dei Cretoni	XIV	30	2a (p)	Seminativo	—	18	87	65	3.669,60

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Pontoni dei Cretoni », distinto alla Sezione XIV (vecchio catasto), confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 30/2A, la cui parte nord rimane alla ditta;

Est: con parte del limite ovest della particella 30/1 con la linea del frazionamento operato sulla particella 30/2A, la cui parte est rimane alla ditta;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Arroncino;

Ovest: con il limite di proprietà;

L'indennità di espropriazione è di L. 1.449.492 (unmilionequattrocentoquarantanovemilaquattrocentonovantadue) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art .18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2904.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Petrocchi Giuseppe fu Andrea, in comune di Massa Marittima (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Petrocchi Giuseppe fu Andrea, per i terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropria-

zione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Petrocchi Giuseppe fu Andrea, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 371.66.21, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 162. — Palla

Allegato N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Petrocchi Giuseppe fu Andrea, in comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1158 (N. C.)					
Imposto di Montebamboli	92	9	—	Fabbricato rurale	—	0	10	90	—
Id.	92	10	—	Bosco ceduo	III	20	78	50	1.870,65
Id.	92	30	—	Seminativo	IV	5	05	10	732 40
Campo di Francona	92	11	—	Bosco ceduo	III	1	49	90	134 91
Id.	92	12	—	Seminativo	IV	0	56	20	81 49
Id.	92	13	—	Id.	IV	4	59	00	665 55
Querceta	92	3	—	Uliveto	III	1	76	10	704 40
Id.	92	4	—	Seminativo	IV	3	82	10	554 05
Id.	92	5	—	Id.	IV	8	62	00	1.249,90
Id.	92	6	—	Fabbricato rurale	—	0	27	80	—
Id.	92	7	—	Uliveto	II	1	15	60	722,50
Id.	92	15(p)	—	Bosco ceduo	IV	2	61	00	195,75
Cavi di Montebamboli	71	1	—	Seminativo	III	0	47	30	104,06
Id.	71	4	—	Pascolo cespugliato	II	1	06	20	21,24
Id.	71	5	—	Seminativo	III	0	29	30	64 46
Id.	71	96	—	Pascolo cespugliato	II	2	10	30	42 06
La Leccetona	71	39	—	Bosco ceduo	III	37	97	30	3.417 57
Campo Nuovo	71	37	—	Seminativo	IV	1	45	80	211 41
La Culla	71	40	—	Id.	IV	1	61	20	233.74
Fontino	71	41	-	Id.	V	0	77	90	62 32
Id.	71	42	—	Id.	IV	3	47	10	503,30
Id.	71	43	—	Id.	IV	2	13	20	309.14
Id.	71	57	—	Id.	III	3	59	90	791,78
Id.	71	106	—	Fabbricato rurale	—	0	02	10	—
Id.	71	44	—	Id.	—	0	15	50	—
Id.	71	45	—	Uliveto	III	1	28	40	513,60
Id.	71	58	—	Seminativo	IV	6	21	70	901,46

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 1158 (*N. C.*)					
Fontino	71	59	—	Bosco ceduo	V	0	29	10	9,02
Id.	71	60	—	Seminativo	IV	1	81	00	262.45
Id.	71	61	—	Pascolo cespugliato	II	1	15	50	23,10
Cipolleri	71	53	—	Id.	II	0	29	30	5,86
La Leccetona	71	105	—	Bosco ceduo	IV	1	59	20	119,40
Poggio all'Ulivo	71	46	—	Seminativo	V	2	96	10	236,88
Id.	71	47	—	Id.	V	0	69	50	55,60
Cipolleri	71	49	1	Porzione fabbricato rurale	—	—	—	—	—
Id.	71	50	—	Fabbricato rurale	—	0	00	22	—
Id.	71	52	—	Pascolo cespugliato	II	4	95	60	99,12
Id.	71	55	—	Fabbricato rurale	—	0	08	90	—
Id.	71	53	—	Seminativo	III	1	31	50	289,30
Id.	71	67	—	Bosco ceduo	IV	0	19	90	14,92
Id.	71	68	—	Pascolo cespugliato	II	3	86	20	77,24
Id.	71	69	—	Bosco ceduo	IV	0	13	90	10,43
Id.	71	70	—	Pascolo cespugliato	II	0	16	30	3,26
Poggio all'Ulivo	71	24	—	Seminativo	IV	1	86	40	270,28
Id.	71	25	—	Id.	IV	0	62	80	91,06
Id.	71	26	—	Pascolo cespugliato	II	4	33	00	86,60
Id.	71	27	—	Seminativo	III	0	23	70	52,14
Id.	71	101	—	Pascolo cespugliato	II	2	06	40	41,28
Id.	71	102	—	Id.	II	0	21	60	4,32
Id.	71	103	—	Id.	II	0	87	20	17,44
Id.	71	104	—	Bosco ceduo	IV	0	80	10	60,07
Id.	71	30	—	Seminativo	IV	1	84	00	266,80
Id.	71	31	—	Seminativo arborato	IV	1	79	50	430,70
Id.	71	32	—	Fabbricato rurale	—	0	24	40	—
Id.	71	33	—	Seminativo	IV	0	43	50	63,08
Id.	71	34	—	Pascolo arborato	unica	1	17	70	88,26
Id.	71	35	—	Pascolo cespugliato	II	1	48	90	29,78
Id.	71	36	—	Bosco ceduo	IV	0	90	50	67,88
Cipolleri	71	83	—	Seminativo	IV	3	04	60	441,67
Id.	71	108	—	Id.	IV	0	41	20	59,74
La Casetta	68	17	—	Id.	II	0	49	90	159,68
Milia	70	5	—	Pascolo cespugliato	I	0	50	50	24,75
Ritorto	70	6	—	Seminativo	III	2	89	30	636,46
San Luigi	70	14	—	Pascolo cespugliato	II	0	14	90	2,98
Id.	70	15	—	Seminativo	III	4	14	60	912,12
Id.	70	17	—	Bosco ceduo	IV	1	31	40	98,55
Id.	70	114	—	Id.	IV	0	98	40	73,80
Id.	70	115	—	Seminativo	IV	4	93	80	716.01
Id.	70	18	—	Bosco ceduo	III	0	37	30	33,57
Id.	70	19	—	Seminativo	IV	5	04	00	730,80
Id.	70	20	—	Fabbricato rurale	—	0	24	40	—
Id.	70	21	—	Seminativo	III	0	22	50	49,50
Id.	70	22	—	Bosco ceduo	IV	2	33	10	174,82
Id.	70	23	—	Pascolo cespugliato	II	0	33	20	6,64
Le Buche	70	24	—	Seminativo	IV	6	44	30	934,23
Id.	70	25	—	Bosco ceduo	III	28	77	90	2.590,11
Id.	70	58	—	Seminativo	IV	3	64	80	528,96
Montebamboli	70	67	—	Uliveto	II	0	28	80	180 —
Le Miniere	70	4	—	Pascolo cespugliato	II	0	75	00	15 —
Ritorto	70	7	—	Seminativo	II	2	30	10	736,32
Id.	70	8	—	Id.	II	0	29	50	94.40
Id.	70	9	—	Pascolo cespugliato	I	1	42	50	69,82
Miniere	70	10	—	Seminativo	II	1	68	00	537,60
Id.	70	11	—	Pascolo cespugliato	II	0	36	40	7,28
Le Buche	70	116	—	Bosco ceduo	III	0	22	40	20,16
San Luigi	70	16	—	Seminativo	III	0	86	20	189,64
Le Buche	70	27(p)	—	Bosco ceduo	III	52	02	40	4.682,16
Id.	70	26	—	Seminativo	IV	1	72	10	249,54
San Lorenzo	70	28	—	Id.	IV	0	43	30	62,78
Id.	70	29	—	Vigneto	III	0	34	30	147,49
Id.	70	30	—	Seminativo	IV	0	44	80	64,96
Id.	70	31	—	Fabbricato rurale	—	0	18	70	—
Id.	70	32	—	Seminativo arborato	VI	4	79	20	503,16
Id.	70	33	—	Uliveto	III	3	67	80	1.471,20
Le Buche	70	117	—	Bosco ceduo	III	4	43	60	399,24
Piana del Turco	70	59(p)	—	Seminativo	III	6	89	39	1.516,65
Id.	70	60	—	Id.	IV	6	47	00	938,15
Poggio Bocchino	70	107	—	Bosco ceduo	IV	3	35	20	251,40

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 1158 (*N. C.*)					
Poggio Bocchino.	70	108	—	Bosco ceduo	III	15	13	80	1.3?2 42
Id.	70	109	—	Seminativo	III	1	69	10	37 ?2
Id.	70	110	—	Id.	IV	11	83	90	1.716,66
Id.	70	111	—	Fabbricato rurale	—	0	15	10	—
Id.	70	112	—	Seminativo arborato	III	2	09	30	669 76
Id.	70	113	—	Uliveto	III	0	37	30	149 20
Il Castello	70	128	—	Bosco alto fusto	II	0	11	30	9,64
Sant'Antonio	70	38	—	Fabbricato rurale	—	0	30	10	—
Id.	70	39	—	Seminativo	IV	1	81	90	263,76
San Ferdinando	70	97(p)	—	Id.	IV	3	53	61	51?,73
Querceta	92	1	—	Uliveto	II	0	10	70	66,87
Id.	92	2	—	Seminativo	IV	3	43	00	497,35
San Ferdinando	70	102	—	Fabbricato rurale	—	0	24	40	—
Id.	70	103	—	Uliveto	III	0	93	30	373 20
Id.	70	104	—	Id	IV	1	03	20	278 64
Id.	70	105	—	Pascolo arborato	unica	0	30	00	?2 50
Le Mandriole	70	83	—	Seminativo	III	0	86	10	189 42
Id.	70	84	—	Uliveto	II	1	08	50	678 12
Id.	70	85	—	Seminativo arborato	IV	0	49	60	119,04
Id.	70	86	—	Vigneto	I	0	32	00	272 —
Id.	70	87	—	Seminativo arborato	III	1	04	30	333 76
Id.	70	120	—	Vigneto	III	0	33	60	1 4? ?8
Id.	70	121	—	Seminativo	III	0	5?	70	115 94
Id.	70	122	—	Id.	IV	0	62	20	90 19
San Ferdinando	70	97(p)	—	Id.	IV	12	11	09	1 755 08
				Totali		371	66	21	47 168 63

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località « Tenuta Montebamboli » è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° accorpamento, confinante:

Nord e *nord-est*: con il limite di proprietà coincidente in parte con il torrente Milia e con il torrente Ritorto, con il limite sud della particella 95 (*foglio 71*), con un tratto della strada Cipolleri Miniera, con un tratto del fosso delle Lastre, con il limite nord della particella 19 (foglio 71), con il fosso Botracci, con il fosso della Leccetona, con parte del limite ovest e con il limite sud-ovest e sud della particella 38 (foglio 71), con la strada vicinale Cipolleri-Miniera, con parte del limite nord-est della particella 38 (foglio 71), con il limite est della particella 19 (foglio 71), con parte del limite sud-est della particella 20 (foglio 71), con il limite sud-ovest della particella 100 (foglio 71), con un breve tratto della strada vicinale Cipolleri Miniera e con il limite sud-ovest della particella 22 (foglio 71);

Est: con il limite ovest e sud della particella 28 (foglio 71), con un tratto del fosso delle Tavole d'Olmo, con parte del limite ovest e sud-est della particella 29 (foglio 71) e con il limite di proprietà;

Sud: con il limite nord-ovest della particella 85 (foglio 71), con parte del limite est della particella 109 (foglio 71), con il limite di proprietà, con il fosso del Trogolone coincidente in parte con il limite di proprietà, con il fosso Botracci, con parte del limite ovest della particella 75 (foglio 70), con il limite nord della particella 63 (foglio 70), con un tratto della strada vicinale Montebamboli-Miniera, con la linea del frazionamento operato sulla particella 59 (foglio 70) la cui parte sud ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con parte del limite est della particella 27 (foglio 70), con la linea del frazionamento operato sulla medesima particella, la cui parte meridionale ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con parte del limite nord-ovest delle particelle 62 e 61 (foglio 70), con il limite settentrionale della particella 69 (foglio 70), con la strada Frassine-Massa Marittima, con parte del limite nord-ovest della particella 45 (foglio 70 e con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente per un tratto con la strada Frassine-Massa Marittima, con la strada vicinale Montebamboli-Torre Milia, con parte del limite est della particella 26 (foglio 68), con il fosso di San Luigi, con parte del limite nord-est della particella 16 (foglio 68).

Fanno parte inoltre del presente accorpamento le particelle 83 e 108 del foglio 71, situate a cavallo della strada vicinale delle Carellaie e si escludono dall'esproprio tre particelle ricadenti entro il perimetro della particella 96 (foglio 71).

2° Accorpamento, confinante:

Nord-est: con il fosso del Borgognano: con un tratto della strada vicinale Marsigliana-Montebamboli, con un tratto della strada vicinale Suvereto-Massa Marittima;

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 15 (foglio 92), la cui parte est rimane alla ditta, con parte del limite ovest e nord-ovest della medesima particella, con un affluente senza nome del fosso di Francona;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso di Francona e con il fosso del Lino;

Nord-ovest: con il fosso del Borgognano, con il fosso del Sugheraio, con il limite sud-est ed est della particella 96 (foglio 70).

L'indennità di espropriazione è di L. 16.205.593,10 (sedicimilioniduecentocinquemilacinquecentonovantatre e cent. 10) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2905.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Placidi Carla fu Giovanni, in comune di Cinigiano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Placidi Carla fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Placidi Carla fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 131.31.54, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 164. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Placidi Carla fu Giovanni, in comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
Partita catastale n. 1519 (N. C.)									
Santa Petronilla	9	8	—	Pascolo cespugliato	I	0	71	00	42,60
Id.	9	9	—	Seminativo	II	1	34	00	415 40
Id.	9	10	—	Id.	III	2	47	50	544.50
Case Rosse	10	2 (p)	—	Id.	II	11	43	89	3.546.06
Ribugiano	10	15	—	Pascolo cespugliato	I	0	94	10	56.46
Id.	10	16	—	Seminativo	III	6	75	60	1.486,32
Poder Nuovo	101	1	—	Bosco ceduo	III	2	43	50	82.79
Id.	101	2	—	Seminativo	IV	1	22	00	164.70
Poggio Capretta	101	3	—	Id.	IV	1	32	10	178,34
Id.	101	4	—	Bosco ceduo	III	10	00	00	340 —
Poder Nuovo	101	5	—	Seminativo	IV	1	40	00	189 —
Id.	101	6	—	Id	IV	2	17	70	293,89
Poggio Capretta	101	7	—	Pascolo cespugliato	II	0	62	90	13.21
Vado all'Olmo	101	8	—	Seminativo	III	3	25	60	716,32
Id.	101	9	—	Bosco ceduo	III	0	23	10	7,85
Poder Nuovo	101	10	—	Seminativo	IV	2	04	30	275,81
Id.	101	11	—	Id.	V	6	47	10	420,61
Id.	101	12	—	Id.	IV	5	44	70	60,34

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				Segue *Partita catastale n.* 1519 (N. C.)					
Poder Nuovo	101	13	—	Fabbricato rurale (corte)	—	0	21	60	—
Pianaccia	102	100	—	Seminativo	IV	1	47	90	199,67
Uliveto	102	102	—	Seminativo arborato	III	1	45	20	377,52
Poder Nuovo	102	103	—	Seminativo	IV	1	44	60	1:5 21
Cerretona	119	1	—	Bosco ceduo	II	0	22	30	14,49
Piano	119	2	—	Seminativo	II	1	61	00	499,10
Cerretona	119	3	—	Id.	II	0	14	70	45 57
Bagnolo	119	4	—	Bosco ceduo	III	14	49	00	492,03
Piano	119	5	—	Seminativo	IV	0	71	10	95,99
Fabbriche	119	6	—	Id.	IV	0	87	00	117,45
Id.	119	7	—	Id.	IV	0	97	40	131,49
Id.	119	8	—	Id.	IV	1	33	80	180,63
Id.	119	9	—	Id.	IV	0	60	90	82 21
Il Piano	119	10	—	Id.	II	1	91	10	5?2,41
San Martino	120	1	—	Id.	IV	4	60	60	621,81
Id.	120	6	—	Id.	V	8	35	60	543 14
Id.	120	8	—	Id.	IV	0	06	50	8,77
Id.	120	9	—	Id	IV	0	45	30	61,16
Fonte Nuova	121	1	—	Pascolo cespugliato	I	0	28	80	17,28
San Martino	121	3	—	Fabbricato rurale	—	0	01	50	—
Id.	121	4	—	Pascolo arborato	unica	1	04	90	73,?3
Id.	121	5	—	Seminativo	IV	4	29	40	57?,69
Id.	121	6	—	Id.	III	2	68	90	5?1,58
Id.	121	7	—	Id.	V	4	79	00	311,35
Poder Nuovo	122	2	—	Id.	III	0	01	80	135,96
San Martino	122	3	—	Fabbricato rurale	—	0	11	40	—
Id.	122	4	—	Seminativo	IV	4	58	80	619,38
Id.	122	5	—	Uliveto	II	1	89	60	1.279,80
Case Rosse	8	23(p)	—	Seminativo	II	12	43	20	3.?53,92
San Martino	122	6	—	Id	IV	2	29	40	309,69
Podere San Martino	122	11	—	Fabbricato rurale	—	0	00	15	—
				Totali		131	31	54	20.865 53

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento sito in località « Fosso Ribugiano », confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 23 (foglio 8) e 2 (foglio 10), le cui parti nord sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo; con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Ribugiano;

Ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento sito in località « Podere Nuovo » e « Podere San Martino », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente, in parte, con il fosso del Confine, con il limite sud della particella 46 (foglio 102);

Est: con la strada vicinale Poggi Vicarello, con parte del limite ovest della particella 93 (foglio 102), con il limite ovest delle particelle 101 (foglio 102) e 1 (foglio 122), con parte del limite ovest della particella 7 (foglio 122);

Sud: con i limiti nord ed ovest della particella 11 (foglio 121), con parte dei limiti nord della particella 10 ed est della particella 9 (entrambe del foglio 121);

Ovet: con parte del limite est della particella 9 (foglio 121) con il limite est della particella 5 (foglio 120) coincidente, in parte, con la strada vicinale delle Cetine, con parte del limite est della particella 4 (foglio 101) e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte ovest rimane alla ditta, con il limite oves della particella 5 (foglio 101) compresa nel corpo d'esproprio, con la linea del frazionamento operato nuovamente sulla particella 4 (foglio 101), la cui parte ovest rimane alla ditta.

3° Accorpamento in località « Vado all'Olmo », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso del confine;

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 4 (foglio 101), la cui parte est rimane alla ditta, con i limiti est e sud in parte della particella 3 (foglio 101) compresa nel corpo d'esproprio, con la linea del frazionamento operato nuovamente sulla particella 4 (foglio 101), la cui parte est rimane alla ditta, e con parte del limite ovest di detta particella, con un breve tratto della strada vicinale di Vado all'Olmo, con la linea del frazionamento operato sulla particella 4 (foglio 119) la cui parte sud-est rimane alla ditta, con il limite est della particella 2 (foglio 119) compresa nel corpo d'esproprio;

Sud: con il limite sud della particella 2 (foglio 119) compresa nel corpo d'esproprio, con la linea del frazionamento operato sulla particella 4 (foglio 119) la cui parte sud rimane alla ditta;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Ombrone e con un breve tratto del fosso del Confine.

4° Accorpamento sito in località « Fabbriche », confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 4 (foglio 119), la cui parte nord rimane alla ditta, con il limite est della particella 3 (foglio 119) compresa nel corpo d'esproprio, con la linea spezzata di un secondo frazionamento operato sulla particella 4 (foglio 119), la cui parte est rimane alla ditta, con il limite nord-est della particella 5 (foglio 119) compresa nel corpo d'esproprio, con la linea di un terzo frazionamento operato sulla particella 4 (foglio 119), la cui parte nord rimane alla ditta, con il limite nord delle particelle 6, 7 e 8 (foglio 119) comprese nel corpo d'esproprio, con la linea di un quarto frazionamento operato sulla particella 4 (foglio 119), la cui parte nord rimane alla ditta, con il limite est della particella 9 (fogio 119) compresa nel corpo di esproprio, con un tratto della strada vicinale delle Cetine;

Sud-Est: con parte del limite ovest della particella 9 (foglio 121), con il limite di proprietà coincidente con il fosso del Bagnolo;

Sud-ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Ombrone.

L'indennità di espropriazione è di L. 3.955.895,20 (tremilioninovecentocinquantacinquemilaottocentonovantacinque e cent. 20) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. **2906.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Placidi Carla fu Giovanni, in comune di Civitella Paganico (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Placidi Carla fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel cimune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza ai sensi dellart. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento in detta istanza, si è riservato di procedere alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, su terreni compresi in altro piano particolareggiato di espropriazione, compilato a nome della medesima;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Placidi Carla fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 91.16.78, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 163. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Placidi Carla fu Giovanni, in comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1670 (N. C.)					
Batignano	106	39	—	Pascolo arborato	unica	4	36	80	327,59
Piatina	123	6	—	Id.	unica	4	84	60	363,44
Id.	123	7	—	Seminativo	III	2	10	70	505,68
Id.	123	8	—	Pascolo arborato	unica	9	41	80	706,34
Id.	123	9	—	Pascolo cespugliato	II	7	64	70	267,64
Id.	123	10	—	Id.	I	0	87	80	52,68
Id.	123	11	—	Fabbricato rurale	—	0	30	40	—
Id.	123	12	—	Seminativo arborato	V	0	32	40	59,94
Id.	123	13	—	Seminativo	IV	1	39	40	216,07
Id.	123	15	—	Pascolo arborato	unica	3	31	60	248,70
Id.	123	16	—	Uliveto	IV	0	90	30	243,81
Id.	123	17	—	Seminativo	IV	0	44	00	68,20
Id.	123	18	—	Seminativo arborato	III	0	89	60	286,72
Id.	123	19	—	Seminativo	III	0	26	00	62,40
Id.	123	20	—	Pascolo arborato	unica	0	25	00	18,75
Id.	123	21	—	Pascolo cespugliato	I	0	89	60	53,76
Id.	123	22	—	Seminativo	IV	1	26	40	195,92
Id.	123	23	—	Pascolo cespugliato	I	0	05	60	3,36
Id.	123	26	—	Id.	II	0	55	50	19,43
Id.	123	27	—	Seminativo	III	2	11	60	507,84
Ombrone	123	31	—	Id.	II	0	50	90	157,79
Id.	123	32	—	Pascolo cespugliato	I	1	18	00	70,80
Lescone	123	37	—	Id.	I	0	16	10	9,66
Piatina	123	38	—	Seminativo	III	0	07	00	16,80
Id.	123	41	—	Pascolo cespugliato	II	1	58	80	55,58
Id.	123	42	—	Pascolo arborato	unica	0	46	00	34,50
Pian d'Ombrone	124	5	—	Id.	unica	0	45	80	34,35
Id.	124	6	—	Seminativo	I	10	00	10	3.900,39
Id.	124	8	—	Id.	I	14	55	70	5.677,23
Id.	124	9	—	Fabbricato rurale	—	0	45	00	—
Id.	124	10	—	Seminativo arborato	I	2	93	70	1.615,35
Id.	124	13	—	Fabbricato rurale	—	0	00	48	—
Id.	124	16	—	Seminativo	II	5	06	90	1.571,39
Id.	124	22	—	Id.	I	8	71	10	3.397,29
Id.	124	23	—	Id.	II	2	77	40	859,94
					Totali . . .	91	16	78	21.609,34

Il terreno di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento sito in località « Podere Pian d'Ombrone » e « Podere Piatina », confinante:
Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà;
Sud-est: con il limite di proprietà coincidente con la ferrovia Grosseto-Siena;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Lescone.

2° Accorpamento sito in località « Ombrone », confinante:
Nord: con il limite di proprietà;
Sud-est: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Ombrone;
Nord-ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso dell'Annunziata.

L'indennità di espropriazione è di L. 7.330.974,50 (settemilionitrecentotrentamilanovecentosettantaquattro e cent. 50) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2907.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ricci Ferruccio di Mario, in comune di Cinigiano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ricci Ferruccio di Mario, per i terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ricci Ferruccio di Mario, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 141.35.54, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 165. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ricci Ferruccio di Mario, in comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 1558 (N. C.)									
La Fonte	20	17(p)	—	Seminativo	III	2	45	14	539 31
Santo Stefano	20	23	—	Id.	III	2	02	00	444,40
Id.	20	24(p)	—	Bosco ceduo	II	2	00	00	130 —
Id.	20	25(p)	—	Id.	II	11	56	00	751,40
Fontaccia	20	26	—	Seminativo	III	3	45	90	760,98
Id.	20	27	—	Id.	III	1	93	50	425.70
Id.	20	28	—	Bosco ceduo	II	0	97	30	6[illegible].24
Id.	20	29	—	Seminativo	III	3	80	90	837 98
Id.	20	33	—	Pascolo cespugliato	I	0	27	00	16,20

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 1558 (*N.C.*)					
Poggio Tondo	20	34	—	Seminativo	III	0	62	10	136,62
Id.	20	35	—	Id.	II	0	39	80	87 56
Fontaccia	20	36	—	Id.	III	7	66	40	1.686.08
Id.	20	37	—	Bosco ceduo	II	4	49	80	292 37
Id.	20	38	—	Id.	I	1	30	10	155.12
Id.	20	39	—	Seminativo	III	5	37	90	1.183.38
Id.	20	40	—	Id.	III	9	21	30	2.026.86
Id.	20	41	—	Id.	III	1	84	20	405 24
Id.	20	42	—	Pascolo cespugliato	I	2	46	30	147,78
Id.	20	43	—	Seminativo	III	1	84	90	406,78
Id.	20	44	—	Id.	III	5	03	90	1.108.58
Il Pino	39	1	—	Bosco ceduo	II	7	23	30	470,14
Campi Lunghi	39	2	—	Seminativo	II	6	00	60	1.861,86
Id.	39	3	—	Id	III	4	34	10	955,02
Piano	39	4	—	Id.	III	3	88	80	855 36
Trisola	39	5	—	Pascolo cespugliato	II	0	32	90	6.91
Pianella	39	6	—	Seminativo	II	0	50	90	157 79
Serrata	39	7	—	Pascolo	I	0	11	40	5 70
Id.	39	8	—	Bosco ceduo	I	0	57	70	69 24
Id.	39	9	—	Id.	I	1	52	10	182 52
Pianetto	39	10	—	Pascolo cespugliato	I	0	17	60	10.56
Serrata	39	15	—	Id.	I	2	21	60	132.96
Trisella	39	16	—	Seminativo	III	4	87	80	1.073,16
Fontaccia	40	1	—	Id.	III	12	14	40	2.671,68
Pag. alle Buche	40	2	—	Id.	IV	3	38	00	456,30
Id.	40	3	—	Pascolo cespugliato	I	3	96	60	237.96
Id.	40	4	—	Seminativo	III	17	98	20	3.956.04
Id.	40	5	—	Seminativo arborato	II	2	98	50	955,20
Id.	40	6	—	Fabbricato rurale	—	0	36	60	—
				Totali . . .		141	35	54	25.664,98

Il territorio di cui al presente elenco è costituito da un unico accorpamento sito in località « Fontaccia », confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 24 (foglio 20) la cui parte nord ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con il limite nord della particella 23 (foglio 20) compresa in esproprio, con la linea spezzata del frazionamento operato per la seconda volta sulla particella 24 e sulle particelle 17 e 25 tutte del foglio 20 le cui parti nord ricadono nei terreni costituenti il terzo residuo, con il limite nord della particella 26 e con parte del limite ovest della particella 27 (foglio 20) entrambe comprese nel presente accorpamento, con parte del limite sud della particella 19 (foglio 20), con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso della Fontaccia;

Est: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale della Dogana;

Sud: con il limite di proprietà coincidente per la massima parte con il fosso Merdancione e con un tratto del torrente Trisella;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Trisella e con il fiume Ombrone.

L'indennità di espropriazione è di L. 5.324.825,68 (cinquemilionitrecentoventiquattromilaottocentoventicinque e cent. 68) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2908.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ricci Nardina fu Ulderico, in comune di Manciano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ricci Nardina fu Ulderico, per i terreni ricadeni nel comune di Manciano (provincia di Grosseto);

Vista la deliberazione 24 luglio 1952, n. 2520, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ricci Nardina fu Ulderico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Manciano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 43.81.37, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 166. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ricci Nardina fu Ulderico, in comune di Manciano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggo 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie braccia quadre		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 11084 (V.C.)			
	H	448	—	Pastura	3360	312972	630,48
	H	449	—	Id.	49900	—	—
	H	450	—	Id.	100440	—	—
	H	443 II	—	Id.	159272	—	—
	H	452 II	—	Id.	—	44340	171,72
	H	454	—	Id.	—	1700	20.08
	H	455	—	Id.	—	35712	98 48
	H	626	—	Id.	—	39192	87 88
	H	630	—	Id.	—	51910	125,28
	H	628	—	Id.	—	19552	49,44
	H	369 (p)	—	Id.	—	594:9	150.27
	H	451	—	Id.	—	61951	149,04

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie braccia quadre		REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 11084 (*V.C.*)			
	H	370	—	Pastura	—	107312	240,60
	H	633	—	Id.	—	34304	86 80
	H	485 V	—	Id.	—	73576	185 96
	H	456 II	—	Id.	—	10398	247,96
	H	775	—	Id.	—	6248	14,[illegible]4
	H	866	—	Id.	—	308	0,64
	H	868	—	Id.	—	704	1. 72
	H	453	—	Id.	—	17660	186,60
	H	869	—	Lavorativo nudo	—	11410	108 72
	H	485 VI	—	Id.	—	28896	275 76
	H	872	—	Pastura	—	20376	51 40
	H	485 (p)	—	Id.	—	348345	880 49
				Totali	—	1286295	3,763 36
				Pari ad Ha. 43.81.37			

I dati complessivi di superficie e di reddito dominicale relativi ai terreni sopra descritti, corrispondono, per effetto della delibera n. 2520 del 24 luglio 1952 della Commissione censuaria centrale, ad una superficie di Ha 43.81.37 (ettari quarantatre, are ottantuno e centiare trentasette) o ad un reddito dominicale di L. 6.892,37 (seimilaottocentonovantadue e cent. 37).

Il territorio di cui al presente elenco, è costituito da un unico accorpamento, distinto a vecchio catasto alla Sezione H, confinante:

Nord: con il limite di proprietà, coincidente per un tratto con il botrello Montecchio.

Est: con il limite di proprietà, con parte del limite est della particella 369, con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte sud rimane alla ditta e con parte dei limiti ovest e sud della medesima particella, con il limite ovest delle particelle 631 e 367, con il limite di proprietà, con parte del limite nord-ovest della particella 863, con il limite ovest della particella 481, con il limite di proprietà, con i limiti nord-ovest ed ovest della particella 457. con parte del limite ovest della particella 464, quindi con la linea spezzatadel frazionamento operato sulla particella 485 la cui parte sud-est rimane alla ditta;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà, con parte del limite est e con il limite nord-est della particella 485-IV, con un breve tratto della via della Banditaccia, quindi con i limiti est e nord-est della particella 447.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.956.947,20 (unmilionenovecentocinquantaseimilanovecentoquarantasette e cent. 20) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2909.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Rotellini Antonio fu Domenico, in comune di Casteldelpiano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Rotellini Antonio fu Domenico, per i terreni ricadenti nel comune di Casteldelpiano (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della

Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Rotellini Antonio fu Domenico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Casteldelpiano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 4.88.30, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 167. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Rotellini Antonio fu Domenico, in comune di Casteldelpiano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 2043 (N. C.)					
Molesta	34	329	—	Castagneto da frutto	II	2	77	30	582,33
Id.	34	326	—	Id.	I	1	05	40	295,12
Sant'Angelo	34	296	—	Fabbricato rurale	—	0	01	10	—
Id.	34	322(p)	—	Castagneto da frutto	I	1	04	50	292,59
					Totali . . .	4	88	30	1.170,04

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Sant'Angelo», confina:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con la strada vicinale della Sansina, con il frazionamento operato sulla particella 322 (foglio 34), la cui parte nord ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con i limiti est delle particelle 322 e 295 (foglio 34).

L'indennità di espropriazione è di L. 164.314,60 (centosessantaquattromilatrecentoquattordici e cent. 60) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. **2910.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della « San Vito » Società anonima, con sede in Torino, in comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della « San Vito » Società anonima, con sede in Torino, per i terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa);

Considerato che la sunnominata Società, ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dal l'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della « San Vito » Società anonima, con sede in Torino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo Val Cecina (provinica di Pisa), per una superficie di ettari 108.60.42, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 168. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta « San Vito » Società anonima, con sede in Torino, in comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 311 (N. C.)					
San Giulio	14	33	—	Pascolo cespugliato	unica	0	75	60	11.34
Id.	14	34	—	Bosco ceduo	IV	0	08	60	3 7
Id.	14	35	—	Seminativo	II	0	64	40	173.88
Id.	14	36	—	Id.	II	1	67	70	452 79
La Quercia	14	37	—	Seminativo arborato	II	0	39	60	15[illegible].48
Id.	14	40	—	Bosco ceduo	IV	0	06	60	2 51
Id.	14	46	—	Id.	IV	1	46	30	55 59
Id.	14	47	—	Pascolo cespugliato	unica	0	54	30	8.14
Id.	14	48	—	Id.	unica	0	24	60	3 69
Id.	14	49	—	Seminativo	III	0	11	10	22 20
Id.	14	50	—	Pascolo cespugliato	unica	1	71	70	25 75
Id.	14	51	—	Seminativo	III	0	35	60	71,20
Id.	14	53	—	Fabbricato rurale	—	0	27	70	—
Id.	14	54	—	Bosco ceduo	V	0	04	90	0.93
Id.	14	55	—	Seminativo arborato . . .	II	1	62	60	617,88

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 811 (*N. C.*)					
La Quercia	14	56	—	Seminativo	II	0	54	20	146,34
San Giulio	14	57	—	Id.	II	0	43	70	117,99
Id.	14	58	—	Pascolo cespugliato	unica	0	09	10	1,37
Id.	14	59	—	Seminativo	IV	2	97	20	386,36
Id.	14	60	—	Seminativo arborato	II	0	25	50	96,90
Id.	14	61	—	Id.	III	3	10	90	932,70
Id.	14	62	—	Seminativo	II	0	75	00	2 2,50
Id.	14	63	—	Seminativo arborato	III	1	13	20	339,60
Id.	14	64	—	Seminativo	II	0	53	70	144,99
Id.	14	65	—	Seminativo arborato	II	1	27	10	482,98
Id.	14	66	—	Seminativo	II	1	01	20	273,24
Id.	14	67	—	Seminativo arborato	II	0	33	40	123,92
Id.	14	68	—	Seminativo	II	1	44	30	389,61
La Quercia	14	69	—	Id.	II	4	23	70	1.143,99
San Giulio	18	7	—	Bosco ceduo	III	1	06	80	58,74
Id.	18	12 (p)	—	Seminativo	III	7	94	00	1.588 —
Id.	18	13	—	Pascolo	II	0	08	00	1,12
Id.	18	14	—	Pascolo cespugliato	unica	0	22	90	3,44
Id.	18	15	—	Fabbricato rurale	—	0	42	40	—
Id.	18	16	—	Pascolo	II	1	22	00	17,08
Le Capanne	18	18	—	Pascolo cespugliato	unica	0	04	10	0,62
Id.	18	19	—	Id.	unica	0	30	70	15,35
Id.	18	20	—	Bosco ceduo	III	0	27	10	14,91
Casamatta	18	21	—	Seminativo	III	2	29	30	458,60
San Giulio	18	24	—	Id.	III	7	97	50	1.595 —
Id.	18	25	—	Id.	II	1	27	30	343,71
Campo delle Capannaccie	18	26	—	Id.	III	6	42	30	1.284,60
Le Capannacce	18	28	—	Uliveto	I	2	66	60	1.093,06
Id.	18	29	—	Fabbricato rurale	—	0	01	50	—
Id.	18	30	—	Seminativo	II	1	13	20	305,64
Id.	18	31	—	Seminativo arborato	II	0	88	20	335,16
Id.	18	32	—	Uliveto	I	1	99	50	817,95
Id.	18	33	—	Seminativo	II	1	28	40	346,68
Id.	18	34	—	Id.	III	1	05	80	211,60
Id.	18	35	—	Id.	II	0	34	70	93,69
Id.	18	36	—	Uliveto	I	1	13	30	464,53
Id.	18	37	—	Pascolo cespugliato	unica	0	46	20	6,93
Id.	18	38	—	Seminativo	II	2	62	90	709,83
Id.	18	39	—	Fabbricato rurale	—	0	23	00	—
Le Capanne	18	40	—	Seminativo	II	1	12	40	303,48
Bosco delle Capannacce	18	10	—	Incolto produttivo	unica	0	56	20	3,37
Casamatta	18	22	—	Bosco ceduo	III	13	40	30	737,16
Id.	18	23	—	Incolto produttivo	unica	0	60	20	3,61
Campo delle Capannacce	18	27	—	Bosco ceduo	III	13	87	40	763,07
Le Capanne	18	47 (p)	—	Id.	II	0	50	12	40,10
Id.	18	48	—	Seminativo	III	2	84	10	568,20
Id.	18	49	—	Id.	IV	2	44	30	317,59
Id.	18	50	—	Pascolo cespugliato	unica	0	00	70	0,10
Id.	18	51	—	Pascolo	I	0	03	80	1,44
Id.	18	41	—	Pascolo cespugliato	unica	1	69	70	25,45
				Totali . .		108	60	42	18.914,95

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « San Giulio » e « Capannacce », confina:

Nord: con la strada vicinale delle Capannacce, con il limite est della particella 39 (foglio 14), con parte del limite est della particella 38 (foglio 14), con parte del limite sud della particella 6 (foglio 18), con parte dei limiti ovest e sud della particella 8 (foglio 18), con la linea del frazionamento operato sulla particella 12 (foglio 18), la cui parte nord è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo, con il limite sud della particella 11 (foglio 18), con parte dei limiti sud ed est della particella 2 (foglio 18), con il limite di proprietà coincidente con il botro Casamatta;

Est: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con il fiume Cecina;

Sud: con la strada vicinale delle Capannacce, con la linea del frazionamento operato sulla particella 47 (foglio 18), la cui parte sud rimane alla ditta e con parte del limite nord di detta particella, con il limite nord delle particelle 17 e 42 (foglio 18), con il limite di proprietà, con il limite nord della particella 2 (foglio 20), con il botro di San Giulio, con parte del limite est e con il limite nord della particella 76 (foglio 14);

Ovest: con il botro della Quercia e con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.984.756,20 (duemilioninovecentottantaquattromilasettecentocinquantasei e cent. 20) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2911.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Scalera Michele di Antonio, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Scalera Michele di Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Roma, (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2477, della Commisione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 5 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Scalera Michele di Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie, secondo il vecchio Catasto vigente, di ettari 22.51.50, corrispondenti, per effetto della decisione della Commissione censuaria centrale, menzionata nelle premesse, ad ettari 21.69.71.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 169. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Scalera Michele di Antonio, in comune di Roma, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 59600 (V.C.)			
Pantanella	66	170	—	Bosco ceduo	0	54	6,99
Id.	66	171	—	Seminativo	0	67	28 —
Id.	66	172 (p)	—	Id.	4	94	206,49
Id.	66	173 (p) (p)	—	Id.	210	00	5.027,40
Id.	66	174 (p) (p)	—	Id.	9	00	376,20
				Totali	225	15	5.645,08

Pari ad Ha. 22.51.50

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2477 del 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad ettari 21.69.71 e ad un reddito dominicale di L. 10.249,37 (diecimiladuecentoquarantanove e cent. 37).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Pantanella », distinto al vecchio catasto alla mappa 66 confina:

Nord-est: con il limite di proprietà;

Sud-est: con il limite di proprietà e con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 173, la cui parte sud rimane alla ditta;

Sud-ovest: con il limite di proprietà;

Nord-ovest: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 173, 174 e nuovamente sulla 173, le cui parti nord-ovest sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo.

Si espropriano inoltre le particelle 172 parte, 170 e 171 (mappa 66) situate a sud dell'accorpamento descritto.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.362.970,90 (duemilionitrecentosessantaduemilanovecentosettanta e centesimi 90) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2912.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Scerni Elena, maritata Hardonin di Gallese, Enrico, Luigi e Mario fratelli e sorella fu Paolo, in comune di Pomarance (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Scerni Elena maritata Hardonin di Gallese, Enrico, Luigi e Mario fratelli e sorella fu Paolo, per i terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa);

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Scerni Elena, maritata Hardonin di Gallese, Enrico, Luigi e Mario fratelli e sorella fu Paolo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pomorance (provincia di Pisa), per una suprficie di ettari 187.94.81, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 170. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Scerni Elena, maritata Hardonin di Gallese, Enrico, Luigi e Mario fratelli e sorella fu Paolo, in comune di Pomarance (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 845 (N.C.)					
Riviso	43	1	—	Seminativo	IV	1	14	50	103,05
Id.	43	2	—	Pascolo cespugliato	unica	0	03	60	0,47
Id.	43	3	—	Id.	unica	3	43	10	44,60
Id.	43	4	—	Seminativo	IV	7	65	70	689,13
Id.	43	5	—	Pascolo cespugliato	unica	0	28	10	3.65
Id.	43	6	—	Bosco ceduo	III	3	02	20	142.03
Id.	43	7	—	Seminativo	III	1	18	70	237,40
Id.	43	8	—	Seminativo arborato	IV	0	98	20	171,85
Id.	43	9	—	Seminativo	III	1	68	30	336,60
Id.	43	10	—	Seminativo arborato	III	0	38	50	119.35
Id.	43	11	—	Uliveto	II	0	98	10	392,40
Id.	43	12	—	Pascolo	II	0	38	40	8,06
Id.	43	13	—	Seminativo arborato	III	2	40	20	744.62
Id.	43	14	—	Id.	IV	0	14	50	25 38
Id.	43	15	—	Seminativo	IV	2	21	70	199,53
Id.	43	20	—	Fabbricato rurale	—	0	14	50	—
La Stallina	43	23	—	Seminativo arborato	IV	0	50	70	88,73
Id.	43	24	—	Pascolo	II	0	14	00	2,94
Id.	43	27	—	Seminativo arborato	III	0	85	00	263 50
Id.	43	28	—	Seminativo	III	0	10	00	20,00
Id.	43	29	—	Pascolo arborato	unica	0	22	60	5,65
Cestina Valle	43	35	—	Seminativo	III	0	43	20	86,40
Id.	43	36	—	Pascolo	II	0	15	70	3.30
Id.	43	37	—	Seminativo arborato	IV	0	40	20	70,35
Id.	43	38	—	Seminativo	IV	0	29	80	26.82
Id.	43	39	—	Pascolo	I	0	08	30	3,49
Poggio Gallo	43	40	—	Bosco ceduo	III	6	63	70	311,94
Id.	43	41	—	Seminativo	IV	0	29	60	26,64
Id.	43	47	—	Id.	IV	0	38	80	34 92
Id.	43	48	—	Id.	IV	0	42	30	38,07
Riviso	43	64	—	Pascolo cespugliato	unica	0	32	00	4,16
Id.	43	65	—	Seminativo arborato	III	1	03	90	322 09
Id.	43	69	—	Id.	IV	0	12	30	21,53
Le Pegole	43	79	—	Castagneto da frutto	II	0	82	40	57,68
Piano di Trozza	44	1	—	Incolto produttivo	I	1	66	60	41,65
Id.	44	2	—	Seminativo	III	0	92	80	185,60
La Fontina	44	3	—	Id.	III	0	90	10	180,20
Camporile	44	4	—	Id.	IV	2	79	90	25 ,91
La Fontina	44	6	—	Pascolo cespugliato	unica	0	65	40	8,50
Camporile	44	8p	—	Seminativo	III	0	92	39	184,79
Id.	44	13p	—	Bosco ceduo	IV	0	24	36	6,09
La Fontina	44	14	—	Seminativo	IV	17	81	20	1.603 08
Id.	44	26	—	Pascolo	II	1	16	40	24 44
Il Puntone	58	69	—	Seminativo arborato	IV	0	80	40	140 70
Id.	58	70	—	Pascolo	I	0	41	10	17,26
Id.	58	71	—	Id.	I	0	91	60	38 47
Id.	58	72	—	Id.	I	0	09	00	3 78
Id.	58	74	—	Seminativo	III	0	20	90	41.80
Id.	58	75	—	Pascolo arborato	unica	0	02	90	0 38
Id.	58	76	—	Seminativo	IV	0	52	20	46,98
Id.	58	77	—	Pascolo	II	0	21	90	4,60
Id.	58	78	—	Bosco ceduo	III	0	42	50	19,97
Id.	58	79	—	Seminativo	IV	1	71	60	154,44
Id.	58	80	—	Fabbricato rurale	—	0	12	00	—
Id.	58	81	—	Pascolo cespugliato	unica	0	09	00	1,17
Corte di Risecco	58	82	—	Id.	unica	0	23	40	3,04
Il Puntone	58	83	—	Id.	unica	0	73	30	9,53
Id.	58	88	—	Pascolo	I	0	54	70	22,97
Id.	58	85	—	Id.	I	0	93	50	39,27
Id.	58	86	—	Seminativo	IV	1	37	00	123,30
Id.	58	94	—	Vigneto	II	0	17	20	94,60
Id.	58	95	—	Seminativo arborato	IV	0	81	40	142,45
Id.	58	98	—	Bosco ceduo	IV	0	69	70	17,43

Segue: *Partita catastale n.* 845 (*N.C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito Dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
Il Colle	72	1	—	Bosco ceduo	III	1	49	00	70,03
Id.	72	9	—	Seminativo	IV	0	85	40	76,86
Id.	72	10	—	Castagneto da frutto	II	0	07	40	5,18
Id.	72	11	—	Bosco ceduo	IV	0	17	00	4,25
Id.	72	12	—	Pascolo arborato	unica	0	11	20	2,80
Id.	72	17	—	Seminativo	IV	0	10	30	9,27
Id.	72	18	—	Seminativo arborato	IV	0	36	90	64,58
Id.	72	19	—	Castagneto da frutto	II	0	04	20	2,94
Id.	72	46	—	Seminativo arborato	IV	0	04	20	7,35
Cagna	72	88	—	Id.	III	0	54	90	170,19
Id.	73	92	—	Id.	IV	0	36	30	63,53
Id.	72	93	—	Bosco ceduo	III	0	10	70	5,03
Id.	72	94	—	Seminativo arborato	III	0	13	70	42,47
Id.	73	1	—	Pascolo cespugliato	unica	0	18	10	2,35
Id.	73	2	—	Seminativo	IV	0	14	00	12,60
Id.	73	3	—	Seminativo arborato	IV	0	37	10	64,93
Id.	73	4	—	Bosco ceduo	III	0	03	70	1,74
Id.	73	5	—	Seminativo	IV	0	22	50	20,25
Id.	73	6	—	Bosco ceduo	III	0	05	00	2,35
Id.	73	7	—	Seminativo	IV	0	64	70	58,23
Id.	73	8	—	Id.	IV	0	06	60	5,94
Id.	73	10	—	Seminativo arborato	III	1	90	10	589,31
Id.	73	11	—	Bosco ceduo	III	0	07	20	3,38
Id.	73	12	—	Seminativo	IV	0	17	30	15,57
Id.	73	13	—	Pascolo	II	0	26	20	5,50
Id.	73	14	—	Bosco ceduo	III	0	32	80	15,42
Id.	73	15	—	Pascolo cespugliato	unica	0	06	70	0,87
Id.	73	44	—	Pascolo	I	0	06	90	2,90
Id.	73	45	—	Seminativo arborato	IV	0	71	00	124,25
Poggio Gallo	43	138	—	Pascolo	I	2	94	20	123,56
La Corte di Risecco	58	67	—	Bosco ceduo	IV	8	42	00	210,50
Cagna	73	9	—	Id.	III	0	10	30	4,84
Id.	73	16	—	Id.	III	2	91	50	137,01
Id.	73	17	—	Seminativo	III	0	01	00	2 —
I Lebbini	73	28	—	Pascolo cespugliato	unica	0	00	68	0,09
Collerete	73	29	—	Bosco ceduo	IV	1	83	80	45,95
Tibignano	73	30	—	Id.	IV	1	00	80	25,20
Il Puntone	58	87	—	Id.	III	0	33	00	15,51
Id.	58	96	—	Id.	IV	0	14	60	3,65
Id.	58	97	—	Id.	III	1	06	50	50,05
Id.	58	73	—	Id.	III	0	04	00	1,88
Riviso	43	21	—	Id.	III	0	13	40	6,30
Id.	43	22	—	Id.	III	0	06	10	2,87
Poggio Gallo	43	49	—	Seminativo	IV	0	17	20	15,48
Id.	43	50	—	Id.	IV	0	01	90	1,71
Id.	43	51	—	Seminativo arborato	IV	0	10	60	18,55
Id.	43	53	—	Seminativo	IV	0	05	70	5,13
Id.	43	54	—	Uliveto	III	0	17	90	53,70
Id.	43	55	—	Id.	III	0	22	30	66,90
Id.	43	53	—	Bosco ceduo	III	0	01	80	0,85
Id.	43	57	—	Seminativo	III	0	03	90	7,80
Le Pegole	43	81	—	Id.	IV	0	16	40	14,76
L'aia del Ciampo	43	82	—	Bosco ceduo	III	0	03	00	1,41
Id.	43	85	—	Castagneto da frutto	II	0	50	10	35,07
Id.	43	86	—	Uliveto	III	0	44	80	134,40
Id.	43	87	—	Bosco ceduo	III	0	22	70	10,67
Id.	43	88	—	Seminativo	IV	0	08	10	7,29
Id.	43	91	—	Uliveto	III	0	10	30	30,90
Id.	43	92	—	Pascolo cespugliato	unica	0	03	10	0,40
Id.	43	94	—	Seminativo	III	0	09	70	19,40
Poggio Gallo	43	118	—	Castagneto da frutto	II	0	12	40	8,68
Le Pegole	43	127	—	Bosco ceduo	III	0	14	20	6,67
Id.	43	128	—	Seminativo	IV	0	80	00	72 —
Poggio Gallo	43	130	—	Pascolo cespugliato	unica	0	00	60	0,08
Pastinico	71	10	—	Seminativo	III	0	25	50	51 —
La Landuccia	71	12	—	Fabbricato rurale con la corte n. 45, foglio 86	—	0	08	10	—
Id.	71	13	—	Seminativo	III	0	42	30	84,60
Id.	71	14	—	Pascolo cespugliato	unica	0	10	00	3.30
Id.	71	15	—	Seminativo	III	0	68	40	136,80
Id.	71	16	—	Bosco ceduo	III	0	02	20	1,03
Id.	71	19	—	Seminativo arborato	IV	1	23	10	215,43

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 845 (*N.C.*)					
La Landuccia	71	20	—	Seminativo	III	0	11	40	22,80
Id.	71	21	—	Seminativo arborato	IV	0	20	50	35.88
Id.	71	22	—	Id.	III	1	53	90	477,09
Id.	71	23	—	Pascolo	I	0	19	50	8,19
Id.	71	26	—	Seminativo	IV	1	78	80	160,92
Id.	71	31	—	Id.	IV	0	65	40	58,86
Pian di Gaggero	72	35	—	Pascolo arborato	unica	0	15	60	3,90
Id.	72	40	—	Id.	unica	0	10	30	2,58
La Fonte	72	52	—	Bosco ceduo	III	0	06	40	3,01
Piazza di Monte	72	58	—	Id.	IV	3	81	40	95,35
Id.	72	59	—	Seminativo	IV	0	10	20	9,18
Id.	72	68	—	Bosco ceduo	II	0	66	30	46,41
Id.	72	69	—	Seminativo	IV	0	18	90	17,01
Pian di Gaggero	72	70	—	Pascolo cespugliato	unica	0	05	70	0,74
Piazza di Monte	72	71	—	Bosco ceduo	IV	0	01	90	0,43
Id.	72	72	—	Pascolo cespugliato	unica	0	15	30	1,99
Id.	72	73	—	Pascolo	I	0	13	60	5,71
Id.	72	74	—	Pascolo arborato	unica	0	06	00	1,50
Id.	72	75	—	Bosco alto fusto	unica	0	22	50	18 —
Id.	72	77	—	Pascolo	II	0	13	50	2,84
Id.	72	79	—	Id.	I	0	10	90	4,58
Id.	72	80	—	Id.	I	0	22	40	9,41
Id.	72	81	—	Seminativo	IV	0	36	90	33,21
Id.	72	82	—	Id.	IV	1	09	10	98,19
Id.	72	83	—	Seminativo arborato	IV	0	05	70	9,98
Id.	72	84	—	Bosco ceduo	III	0	17	00	7,99
Id.	72	86	—	Seminativo arborato	IV	0	56	30	98,53
Id.	72	87	—	Pascolo	I	0	28	10	11,80
La Fonte	72	95	—	Bosco ceduo	III	0	05	80	2.73
Id.	72	96	—	Seminativo arborato	IV	0	24	90	43.58
Pastinico	72	108	—	Seminativo	IV	0	11	30	10,17
Id.	72	107	—	Id.	III	1	44	10	288.20
Id.	72	109	—	Seminativo arborato	III	0	61	90	191,89
Id.	72	110	—	Bosco ceduo	IV	0	00	42	0,10
La Pescina	72	111	—	Id.	III	0	04	60	2,16
Id.	72	112	—	Seminativo	III	0	22	60	45 20
Id.	72	113	—	Seminativo arborato	III	5	57	80	1.729,18
Id.	72	114	—	Seminativo	IV	0	07	20	6,48
Id.	72	115	—	Bosco ceduo	III	1	00	00	47 —
Id.	72	117	—	Seminativo	IV	0	15	20	13,68
Id.	72	116	—	Pascolo cespugliato	unica	0	98	30	12,78
Poggiarette	72	118	—	Seminativo	IV	0	14	20	12 78
Id.	72	119	—	Bosco ceduo	III	0	95	60	44,93
Id.	72	120	—	Seminativo arborato	IV	0	60	70	106,23
Pastinico	72	123	—	Seminativo	III	0	11	40	22,80
Id.	72	126	—	Bosco ceduo	III	0	06	10	2.87
Id.	72	127	—	Id.	III	0	02	20	0,99
Id.	72	128	—	Seminativo arborato	III	0	64	80	200.88
Id.	72	129	—	Castagneto da frutto	II	0	19	10	13.37
Id.	72	130	—	Seminativo	IV	0	05	50	4 95
La Piscina	72	131	—	Bosco ceduo	III	0	15	30	7,19
Id.	72	132	—	Fabbricato rurale	—	0	03	00	—
Id.	72	133	—	Seminativo	IV	0	17	60	15,84
Id.	72	135	—	Seminativo arborato	IV	0	27	90	48,83
Sotto la Rocca	72	137	—	Pascolo cespugliato	unica	0	04	60	0,60
La Piscina	72	138	—	Bosco ceduo	IV	0	07	90	1,98
Sotto la Rocca	72	139	—	Seminativo	IV	0	11	60	10,44
Id.	72	140	—	Id.	IV	0	58	50	52,65
Id.	72	141	—	Seminativo arborato	IV	0	56	20	98,35
La Piscina	72	142	—	Bosco ceduo	IV	0	13	20	3,30
Sotto la Rocca	72	143	—	Pascolo	II	0	76	20	16 —
Id.	72	144	—	Incolto produttivo	II	0	21	80	0,54
La Fonte	72	145	—	Seminativo	IV	0	04	90	4,41
Id.	72	147	—	Id.	IV	0	21	60	19,44
La Casuccia	72	148	—	Pascolo	II	0	09	90	2,08
Id.	72	149	—	Seminativo	IV	0	09	50	8,55
Id.	72	150	—	Seminativo arborato	III	1	71	40	531,34
Id.	72	151	—	Pascolo cespugliato	unica	0	04	20	0,55
Id.	72	152	—	Pascolo	I	0	03	30	1,39
Id.	72	153	—	Pascolo cespugliato	unica	0	08	60	1,12
Id.		154	—	Seminativo	IV	0	34	50	31,05
Sotto la Rocca	72	155	—	Id.	IV	0	27	30	24,57

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 845 (*N.C.*)					
La Piscina	72	156	—	Pascolo	I	0	08	00	3,36
Sotto la Rocca	72	157	—	Bosco ceduo	III	0	12	80	6,02
Id.	72	158	—	Pascolo arborato	unica	0	08	10	2,03
Id.	72	159	—	Seminativo	III	1	75	20	350,40
La Casuccia	72	163	—	Bosco alto fusto	unica	0	05	10	4,08
Sotto la Rocca	72	239	—	Seminativo arborato	IV	0	11	40	19,95
Id.	72	240	—	Seminativo	III	0	03	50	7 —
La Fonte	72	267	—	Pascolo arborato	unica	0	04	20	1,05
Il Lago	86	1	—	Bosco ceduo	III	0	25	50	11,98
Id.	86	2	—	Seminativo arborato	III	0	16	10	49,91
Id.	86	12	—	Seminativo	III	0	06	50	13 —
Id.	86	13	—	Pascolo cespugliato	unica	0	00	50	0,07
Id.	86	14	—	Seminativo	III	0	09	80	19,60
Id.	86	15	—	Bosco ceduo	III	0	01	90	0,89
Id.	86	17	—	Seminativo	IV	0	12	80	11,52
Id.	86	18	—	Bosco ceduo	III	0	08	50	3,99
Id.	86	19	—	Seminativo	III	0	16	60	33,20
Id.	86	20	—	Uliveto	III	0	53	10	159,30
Id.	86	21	—	Seminativo arborato	III	0	25	70	79,67
Id.	86	29	—	Seminativo	III	0	12	20	24,40
Id.	86	33	—	Id.	IV	0	25	40	22,86
La Pietrata	86	35	—	Id.	IV	0	04	30	3,87
Id.	86	36	—	Bosco ceduo	III	0	49	70	23,36
Id.	86	37	—	Seminativo	III	0	06	00	12 —
Id.	86	38	—	Seminativo arborato	III	1	01	30	314,03
Id.	86	39	—	Seminativo	III	0	15	80	31,60
Id.	86	40	—	Fabbricato rurale	—	0	12	70	—
Id.	86	41	—	Seminativo arborato	III	0	58	40	181,04
Id.	86	42	—	Seminativo	IV	0	35	60	32 04
Id.	86	44	—	Seminativo arborato	IV	0	31	60	55,30
La Landuccia	86	45	—	Corte rurale unita al n. 12 del foglio 71	—	0	19	00	—
Id.	86	46	—	Seminativo	III	0	52	80	105,60
Id.	86	47	—	Seminativo arborato	III	1	09	60	339,76
Id.	86	48	—	Id.	IV	0	38	60	67,55
Id.	86	49	—	Seminativo	III	0	72	70	145,40
Id.	86	50	—	Id.	IV	0	22	80	20,52
Id.	86	51	—	Fabbricato rurale	—	0	14	50	—
Id.	86	52	—	Seminativo	III	1	95	10	390,20
Id.	86	53	—	Id.	III	0	65	90	131,80
Id.	86	54	—	Seminativo arborato	III	0	28	60	88,66
Le Corti	86	55	—	Seminativo	IV	0	17	30	15,57
La Serruscita	86	60	—	Seminativo arborato	III	0	11	40	35,34
Id.	86	61	—	Pascolo	I	0	28	90	12,14
Id.	86	62	—	Seminativo	IV	1	20	40	108,36
Id.	86	63	—	Seminativo arborato	IV	0	38	60	67,55
Id.	86	64	—	Fabbricato rurale	—	0	14	20	—
Id.	86	65	—	Seminativo	IV	0	18	60	16,74
Le Piaggie Ferraie	86	71	—	Id.	IV	0	77	20	69,48
Id.	86	72	—	Seminativo arborato	IV	0	20	90	36,58
Rocca al Doccio	86	83	—	Pascolo cespugliato	unica	0	08	10	1,05
Id.	86	85	—	Pascolo	I	0	21	60	9,07
Id.	86	84	—	Id.	I	1	84	70	77,57
Id.	86	86	—	Pascolo cespugliato	unica	5	92	60	77,04
Gabbro al Serraglio	86	88	—	Id.	unica	5	74	40	74,67
La Serruscita	86	89	—	Pascolo	I	1	19	50	50,19
Id.	86	90	—	Pascolo cespugliato	unica	4	46	60	58,06
Id.	86	91	—	Seminativo	IV	0	97	00	87,30
Id.	86	92	—	Id.	IV	0	62	90	56,61
Id.	86	93	—	Id.	IV	0	10	10	9,09
Id.	86	94	—	Id.	IV	0	05	60	5,04
Id.	86	95	—	Seminativo arborato	III	0	46	10	142,91
Id.	86	96	—	Seminativo	IV	0	40	60	36,54
Id.	86	97	—	Pascolo cespugliato	unica	0	13	60	1,77
Id.	86	98	—	Seminativo	IV	0	10	10	9,09
Id.	86	99	—	Pascolo	I	0	23	50	9,87
Id.	86	100	—	Bosco ceduo	IV	0	30	10	7,53
Le Piaggie Ferraie	86	101	—	Seminativo arborato	IV	0	72	70	127,23
Id.	86	102	—	Pascolo cespugliato	unica	0	14	10	1,83
Id.	86	103	—	Id.	unica	0	03	80	0,49
La Serruscita	86	107	—	Id.	unica	0	01	10	0,20
Libbiano	72	63	—	Pascolo	II	0	02	20	0,46

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 845 (*N.C.*)					
Sotto la Rocca	72	160	—	Bosco ceduo . .	III	0	57	50	26,99
Libbiano .	72	161	—	Seminativo	IV	0	72	00	64,80
Id. .	72	162	—	Pascolo arborato	unica	0	07	20	1,80
Id. .	72	227	—	Fabbricato rurale	—	0	00	10	—
Id.	72	229	—	Pascolo	II	0	00	54	0,11
Id.	72	234	—	Seminativo	III	0	04	80	9,60
Id. .	72	246	—	Vigneto	II	0	03	20	17,60
Id.	72	249	—	Seminativo	III	0	00	76	1,52
Id. .	72	261	—	Vigneto	II	0	08	10	44,55
Id. .	72	262	—	Fabbricato rurale con diritto alla corte n. 263	—	0	00	99	—
Id.	72	264	—	Id.	—	0	00	87	—
Id.	72	265	—	Pascolo	II	0	01	80	0,38
Le Pietraie	86	106	—	Id.	I	0	07	40	3,11
				Totali . .		187	94	81	20.168,36

Il territorio di cui al presente elenco, è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Libbiano » confinante:

Nord-est. con il limite di proprietà coincidente con il torrente Trossa;

Est: con il limite nord e con parte del limite ovest delle particelle 5 e 7 (foglio 44), con la linea del frazionamento operato sulle particelle 13 e 8 (foglio 44), le cui parti sud-est sono comprese nei terreni costituenti il « terzo residuo », con la strada comunale di Libbiano, con parte del limite nord della particella 25 (foglio 43) e con il limite sud-ovest di detta particella e della 30 (foglio 43), con parte del limite sud della particella 31 (foglio 43), con parte del limite ovest, con il limite nord e con parte del limite est della particella 33 (foglio 43), con il limite ovest delle particelle 89 (foglio 44) e 2 (foglio 72), con il limite di proprietà, con parte del limite sud delle particelle 4 e 45 (foglio 72), con i limiti ovest della particella 13 (foglio 72) e nord della particella 25 (foglio 72), con il limite di proprietà, con il limite ovest della particella 62 (foglio 72), con i limiti ovest, sud e parte di quello est della particella 67 (foglio 72), con parte del limite est della particella 57 (foglio 72), con il limite sud e con parte del limite est della particella 68 (foglio 58), con parte del limite sud della particella 103 (foglio 58), con parte dei limiti sud ed est della particella 31 (foglio 58), con il limite di proprietà, con il limite sud della particella 84 (foglio 58), con la strada vicinale del Molino, con parte dei limiti ovest e sud della particella 64 (foglio 58), con il limite ovest della particella 31 (foglio 73);

Sud: con la strada vicinale di Titignano, con i limiti est e nord-est della particella 27 (foglio 73), con il limite di proprietà, con parte del limite ovest della particella 27 (foglio 73), con il limite nord delle particelle 1 (foglio 87) e 26 (foglio 86), con parte del limite nord della particella 22 (foglio 86), con il limite di proprietà, con il limite nord-ovest della particella 34 (foglio 86), con il limite di proprietà, con il limite nord della particella 30 (foglio 86), con il limite di proprietà, con la maggior parte del limite nord della particella 57 (foglio 86), con parte del limite est della particella 25 (foglio 71);

Ovest: con parte del limite est della particella 25 (foglio 71), con il botro della Costa, con il limite est della particella 18 (foglio 71), con la strada vicinale di Libbiano, con parte del limite est della particella 17 (foglio 71), con il limite sud della particella 11 (foglio 71), con un breve tratto del botro del Bustretto, con parte del limite est della particella 6 (foglio 71), con il limite sud e con parte di quello est della particella 98 (foglio 72), con il limite di proprietà, con parte del limite est della particella 93 (foglio 43), con i limiti sud ed est della particella 84 (foglio 43), con parte del limite est della particella 80 (foglio 43), con il limite di proprietà, con parte del limite est della particella 60 (foglio 43), con il limite nord-est della particella 35 (foglio 43), con parte del limite nord della particella 60 (foglio 43), con parte del limite est e con il limite nord della particella 34 (foglio 43), con il limite di proprietà coincidente con il torrente Adio.

Nell'accorpamento descritto sono esclusi dall'esproprio cinque appezzamenti di terreni non di proprietà, dei quali tre sono distinti al foglio 72 e due al foglio 86.

2° Accorpamento in località « La Serrasita », confinante:

Nord: con parte del limite est della particella 87 (foglio 86), con parte del limite sud della particella 57 (foglio 86), con i limiti ovest, sud ed est della particella 59 (foglio 86), con breve tratto del limite sud delle particelle 57 e 58 (foglio 86), con il limite di proprietà;

Est: con la strada vicinale che da Libbiano conduce al podere Baida;

Sud: con il limite nord-est della particella 2 (foglio 105), con parte del limite est della particella 1 (foglio 105), con il botro Rocca al Doccio, con il limite est e con parte del limite nord-ovest della particella 105 (foglio 86), con parte del limite est e con il limite nord della particella 104 (foglio 86), con parte del limite est della particella 87 (foglio 86);

Ovest: con parte del limite est della particella 87 (foglio 86).

L'indennità di espropriazione è di L. 3.013.390,87 (tremilionitredicimilatrecentonovanta e cent. 87) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2913.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società cooperativa agricola del « Mascherone », con sede in Roma, in comune di Fiano Romano (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società cooperativa agricola del « Mascherone », con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Fiano Romano (provincia di Roma);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società cooperativa agricola del « Mascherone », con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Fiano Romano (provincia di Roma), per una superficie di ettari 86.26.04, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 171. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società cooperativa agricola del « Mascherone », in comune di Fiano Romano (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Partita catastale n. 981 (N.C.)									
Campo Grande	44	8 (p)	—	Seminativo	I	12	39	44	8.366,24
Id.	45	4	—	Id.	I	72	51	70	48.948,98
Id.	45	5	—	Incolto produttivo	unica	1	34	90	43,17
				Totali		86	26	04	53.358,39

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Piana del Mascherone » distinto a nuovo catasto al foglio 45, confinante:

Nord-est: con il limite di proprietà;

Est e sud: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Tevere;

Ovest: con il limite di proprietà

2° Accorpamento in località « Piana del Mascherone » distinto a nuovo catasto al foglio 44, confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada comunale di Campo Grande;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 8, la cui parte sud è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo;

Ovest: con parte del limite est della particella 6.

L'indennità di espropriazione è di L. 13.849.336,25 (tredicimilioniottocentoquarantanovemilatrecentotrentasei e cent. 25) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2914.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società immobiliare « Sant'Isidoro », con sede in Torino, in comune di Tarquinia (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Immobiliare « Sant'Isidoro », con sede in Torino, per i terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione del 20 dicembre 1951, n. 2371 della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto residenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10 per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Immobiliare « Sant'Isidoro », con sede in Torino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 154.51.33, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 172. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società immobiliare « Sant'Isidoro », in comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 1897 (*V.C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Portaccia	II	151	—	Seminativo	—	0	53	00	104,94
Id.	II	153	—	Pascolo	—	0	54	00	17,50
Id.	II	159	—	Id.	—	0	08	90	2,88
Id.	II	160	—	Seminativo	—	0	55	90	110,66
Id.	II	161	—	Pascolo	—	0	08	90	2,88
Id.	II	162	A	Seminativo	—	9	07	50	1.793,83
Vallegata	II	163	—	Pascolo	—	0	07	20	11,66
Id.	II	170	—	Id.	—	1	82	00	173,90
Id.	II	171	—	Id.	—	0	63	00	61,24
Id.	II	172		Id.	—	3	10	00	602,20
Id.	II	174	—	Id.	—	0	27	30	44,21
Id.	II	175	—	Id.	—	3	06	00	267,43
Id.	II	230	—	Seminativo	—	10	23	70	2.026,91
Id.	II	231	—	Pascolo	—	9	51	20	924,50
San Matteo	II	233	2	Id.	—	10	93	50	1.062,90
Portaccia	II	233	1	Id.	—	6	66	90	648,22
Id.	II	249	—	Id.	—	0	09	70	9,40
Id.	II	250	—	Prato	—	2	68	00	694,65
Id.	II	251	2 (R)	Pascolo	—	22	64	54	2.201,11
Id.	II	415	—	Id.	—	3	26	80	317,03
Id.	II	416	—	Id.	—	17	10	90	1.662,93
San Secondiano	II	474	—	Id.	—	6	31	70	613,98
Portaccia	II	499	R	Id.	—	0	30	30	29,45
Id.	II	498	2 (B)	Id.	—	23	58	47	2.290,60
San Matteo	II	247	—	Prato	—	0	19	00	49,25
Vallegata	II	164(p	—	Pascolo	—	0	39	33	63,75
Id.	II	168/p	—	Id	—	3	73	76	373,29
Id.	II	169/p	—	Id.	—	8	74	30	849,82
Id.	II	173 p	—	Seminativo	—	5	44	40	1.077,91
Id.	II	232	A(p/p	Id.	—	2	83	10	530,51
					Totali	154	51	33	18.576,17

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2371 in data 20 dicembre 1951 della Commissione censuaria centrale, ad ettari 154.51.33 e ad un reddito dominicale di L. 50.709,10 (cinquantamilasettecentonove e cent. 10).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamenti in località « Tenuta Portaccia » e « Vallegata », distinto a vecchio catasto alla Sezione II, confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 164, 173, 168 e 169, le cui parti nord sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo; con parte del limite ovest della particella 232/2-A e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte nord è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo;

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 232/2 A, la cui parte est rimane alla ditta, con il limite ovest della particella 229, con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Circondario;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada delle Saline e con la strada comunale della Marina.

2° Accorpamento in località « Tenuta Portaccia », distinto a vecchio catasto alla Sezione II, confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la ferrovia Roma-Pisa;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con la strada di bonifica coincidente in parte con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 7.065.853,11 (settemilionisessantacinquemilaottocentocinquantatre e centesimi 11) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2915.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società Italiana Agricola (S.I.A.) di Grosseto, con sede in Roma, in comune di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società italiana agricola (S.I.A.) di Grosseto, con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951 n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Italiana Agricola (S.I.A.) di Grosseto, con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto(provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 47.15.93, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 173. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società Italiana Agricola (S.I.A.) di Grosseto, con sede in Roma, in comune di Grosseto, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 8441 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				Partita catastale n. 888 (N.C.)					
Podere Acquavinta . .	108	5(p)	—	Seminativo	II	8	93	23	3.394,27
Gramignaio	109	9(p)	—	Id.	I	38	22	70	17.202,15
				Totali . . .		47	15	93	20.596,42

Il territorio di cui al presente elenco è costituito da un unico accorpamento, distinto al foglio di mappa n. 108 e sito in località « Podere Acquaviva » e « Podere Pozzino », confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operante sulla particella 5, la cui parte nord ricade nei terreni costituenti il terzo residuo;

Est: con parte del limite ovest della particella 21, con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 9, la cui parte est rimane alla ditta, con il limite est della particella 11;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 6.624.797,10 (seimilioniseicentoventiquattromilasettecentonovantasette e cent. 10) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2916.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Socini-Guelfi Luigi, Lelia e Maria-Annunziata fu Livio, in comune di Gavorrano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Socini-Guelfi Luigi, Lelia e Maria-Annunziata fu Livio, per i terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Socini-Guelfi Luigi, Lelia e Maria-Annunziata fu Livio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Garrovano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 17.68.30 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 174. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Socini-Guelfi Luigi, Lelia, Maria-Annunziata fu Livio, in comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1252 (N.C.)					
Sant'Antonio	172	43	—	Fabbricato rurale	—	0	01	60	—
Id.	172	44	—	Castagneto	II	3	63	10	617 27
Id.	172	45	—	Bosco ceduo	II	0	20	60	30,90
Id.	172	47	—	Castagneto	III	0	03	50	3 33
Id.	172	49	—	Bosco ceduo	III	0	33	10	33 10
Monte d'Alma	173	46	—	Id.	II	0	10	50	15.75
Id.	173	47	—	Castagneto	III	0	26	60	25 27
Monte d'Almina	173	53	—	Id.	II	0	16	30	27,71
Id.	173	59	—	Bosco ceduo	II	0	15	00	22 50
Id.	196	6	—	Castagneto	II	7	08	90	1.205 13
Id.	196	7	—	Seminativo arborato	III	0	17	80	65 86
Id.	196	29	—	Fabbricato rurale	—	0	00	60	—
Canali	170	86	—	Bosco ceduo	III	0	20	20	20,20
Fusino	171			Seminativo .	IV	0	[illegible]7	40	1[illegible]3,32
Id.	171	3	—	Bosco ceduo	III	1	01	50	1[illegible]1 50
Id.	171	4	—	Castagneto	III	0	75	90	72,11
Id.	171	5	—	Bosco ceduo	III	0	40	40	40 40
Picchiotta	171	11	—	Id	III	0	24	30	24,30
Id.	171	12	—	Castagneto	III	0	74	40	70,68
Id.	171	13	—	Bosco ceduo	III	0	04	40	4,40
Fusino	171	2	—	Id. .	IV	0	13	30	9.31
Carpiano	171	6	—	Id. .	III	0	35	10	35,10
Fusino	169	10	—	Seminativo .	IV	1	03	80	186,84
				Totali .		17	08	30	2.714 98

Il territorio di cui al presente elenco, è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località «Fusino», confinante:

Nord: con il limite di proprietà, coincidente in parte con il fosso Carpiano e con il fosso Bernardino;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà;

2° Accorpamento, sito in località «Sant'Antonio», confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso di Sant'Antonio e con il Vallino dello Spiaggione; con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà;
Sud-ovest: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà.

3° Accorpamento, sito in località «Monte d'Almina» confinante:
Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà;
Sud-est: con il limite di proprietà;
Sud-ovest: con il limite di proprietà.

Si espropriano inoltre le particelle 11, 12, 13 site in località «Picchiotta», distinte a nuovo catasto al foglio 171.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.209.990,25 (unmilioneduecentonovemilanovecentonovanta e cent. 25) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. **2917**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Valeri Jone in De Fonseca fu Carlo, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Valeri Jone in De Fonseca fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Cosiderato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Valeri Jone in De Fonseca fu Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma, per una superficie di ettari 35.43.70, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 175. — Palla

Allegato N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Valeri Jone in De Fonseca fu Carlo, in comune di Roma, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		Reddito dominicale Lire
				Partita catastale n. 33524 (V.C.)			
Cascione	77	91 (p)	—	Bosco ceduo	27	04	349,33
Id.	77	95 (p)	—	Id.	22	92	296,13
Id.	77	98/1(p)	—	Seminativo	49	56	2.071,68
Boccea	77	118/1(p)	—	Id.	43	84	1.832,55
Id.	77	216	—	Id.	188	70	4.517,48
Id.	77	214	—	Bosco ceduo	10	53	136,04
Id.	77	215	—	Seminativo	10	10	422,18
Id.	77	96	—	Bosco ceduo	1	68	21,70
				Totali	354	37	9.647,09

Pari ad Ha. 35.43.70

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento sito in località « Boccea », distinto a vecchio catasto alla Mappa 77, confina:

Nord: con parte del limite sud della particella 118/1, con la linea del frazionamento operato sulle particelle 95, 98/1 e 91, le cui parti nord-ovest sono comprese nei terreni costituenti il « terzo residuo »;

Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 118/1, 91 e 98/1, le cui parti est rimangono alla ditta, con parte del limite ovest della particella 98;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Prato Rotondo;

Ovest: con il limite di proprite coincidente con la strada comunale Boccea.

L'indennità di espropriazione è di L. 3.795.509,70 (tremilionisettecentonovantacinquemilacinquecentonove e cent. 70) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2918.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Vanni Desideri Alfonsina fu Eugenio, maritata Del Vivo, in comune di Campiglia Marittima (Livorno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vanni Desideri Alfonsina fu Eugenio, maritata Del Vivo, per i terreni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10 ,per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti diVanni Desideri Alfonsina fu Eugenio maritata Del Vivo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), per una superficie di ettari 15.70.50, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 167. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Vanni Desideri Alfonsina fu Eugenio, maritata Del Vivo, in comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Simboli di deduzione	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiarie	Reddito dominicale Lire
				Partita catastale n. 727 (N.C.)						
Casa Galli	57	97	—	Seminativo	AA 3	II	4	47	60	1.969,44
Id.	68	42	—	Id.	AA1 A3	III	11	22	90	3.368,70
				Totali . . .			15	70	50	5.338,14

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Casa Galli », confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente, in parte, con il Canale Allecciante;
Est: con il limite di proprietà;
Sud-ovest: con il limite amministrativo del comune di Piombino.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.845.803,70 (unmilioneottocentoquarantacinquemilaottocentotre e centesimi 70) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2919.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Vanni Desideri Alfonsina fu Eugenio, maritata Del Vivo, in comune di Piombino (Livorno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vanni Desideri Alfonsina fu Eugenio, maritata Del Vivo, per i terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno);

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vanni Desideri Alfonsina fu Eugenio, maritata Del Vivo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno), per una superficie di ettari 39.13.84, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 65, *foglio n.* 176. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Vanni Desideri Alfonsina fu Eugenio, maritata Del Vivo, in comune di Piombino (provincia di Livorno), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 12 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Simboli di deduzione	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiarie	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 906 (N.C.)						
Casaccia	3	19(p)	—	Seminativo	AA1	III	36	14	74	8.313,91
Id.	3	37	—	Fabbricato rurale	A 3	—	0	48	80	—
Sementa	7	9	—	Seminativo	AA1A3A5	III	2	50	30	525,63
					Totali		39	13	84	8.839,54

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento, sito in località « Casaccia » confina:

Nord-est: con il limite amministrativo del comune di Campiglia Marittima;

Sud: con il limite di proprietà coincidente, in alcuni tratti, con le strade vicinali di Sementa II e Sementa III, con la linea spezzata del fraziona mento operato sulla particella 19 (foglio 3), la cui parte sud è compresa nei terreni costituenti il « terzo residuo »;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 19 (foglio 3), la cui parte ovest rimane alla ditta.

L'indennità di espropriazione è di L. 3.092.839 (tremilioninovantaduemilaottocentotrentanove) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. **2920.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Vincent Nancy-Pauline e Vincent Alice-Enrichette fu Jean Paul Emile, in comune di Roccalbegna (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vincent Nancy-Pauline e Vincent Alice-Enrichette fu Jean Paul Emile, per i terreni ricadenti nel comune di Roccalbenga (provincia di Grosseto);

Considerato che le sunnominate hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vincent Nancy-Pauline e Vincent Alice-Enrichette fu Jean Paul Emile, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roccalbegna (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 63.49.07, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 168. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Vincent Nancy-Pauline e Vincent Alice-Enrichette fu Jean Paul Emile, in comune di Roccalbegna (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 304 (N.C.)					
Aia della colonna	159	1 (p)	—	Seminativo	III	2	27	79	307,52
Id.	159	3	—	Id	III	12	85	70	1.735,69
Id.	159	4	—	Pascolo	I	0	22	30	10,04
Id.	159	5	—	Seminativo	II	0	07	50	16,50
Id.	159	6	—	Pascolo	I	0	05	20	2,34
Id.	159	7	—	Id	I	0	16	80	7,56
Id.	159	8	—	Seminativo	IV	2	57	60	193,20
Id.	159	9	—	Fabbricato rurale	—	0	00	98	—
Id.	159	10	—	Seminativo	IV	4	81	00	360,75
Id.	159	11	—	Id.	III	8	23	10	1.111,19
Id.	159	12	—	Id.	I	0	16	90	49,01
Quarconia	159	14	—	Id.	III	6	47	80	874,53
Id.	159	15	—	Seminativo arborato	III	3	55	30	337,53
Id.	159	16(p)	—	Seminativo	II	10	57	20	2.325,84
Poggio Lardo	159	17	—	Id.	I	1	09	10	316.39
Id.	159	18	—	Pascolo cespugliato	I	1	27	50	57.37
Id.	159	19(p)	—	Seminativo	II	6	27	00	1.379.40
Aia della colonna	160	1	—	Id.	III	2	13	90	288.76
Id.	160	2	—	Pascolo cespugliato	I	0	66	40	29,88
				Totali . . .		63	49	07	9.403,50

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Quarconia », confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 1 (foglio 159), la cui parte nord rimane alla ditta, con parte del limite ovest della particella 3 (foglio 159), con il limite sud della particella 2 (foglio 159), con la strada vicinale della Aia della Colonna.

Est: con il limite di proprietà coincidente con il Fosso Asinarco;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 19 e 16 (foglio 159), le cui parti sud ricadono terreni facenti parte del terzo residuo;

Ovest: con parte del limite est della particella 13 (foglio 159), con il Fosso di Quarconia.

L'indennità di espropriazione è di L. 927.160,97 (novecentoventisettemilacentosessanta e cent. 97) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9103396) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.